



N° _____ di REP.

Ministero della Difesa

Ufficio Autonomo Lavori Genio Militare per M.D.

Sede: Via Firenze,35 – 00184 Roma (RM) Italia

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI **PROCEDURA APERTA** INDETTA IN DATA _____ - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA, GRUPPI ELETTRICI E LINEA PREFERENZIALE PRESSO “PALAZZO ESERCITO.”

ID 4828 – CC.EE. 169316 (E.F. 2018) – ROMA – “PALAZZO ESERCITO” – Cap. 7120/20 SMD - C.U.P. D82F18000270001 – C.I.G. 765545487C.

A) – AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA	€	1.528.496,53
B) – DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	19.294,00
C) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL %	€	
E) – AMMONTARE NETTO PARI A (C-D)	€	
F) – AMMONTARE NETTO COMPRENSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (E+B)	€	

G) IVA 10%, ai sensi dell'art. 16, comma 2, tab. "A", Parte III, n. 127 quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972	€	
H) – IMPORTO DELL'APPALTO (F+G)	€	
I) – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	
L) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (H+I)	€	

AGGIUDICATARIO: _____ di

PER L'APPALTATORE

PER L'AMMINISTRAZIONE

NOME _____ COGNOME _____

Capo Servizio Amministrativo

DOCUMENTO _____

CARICA _____

L'UFFICIALE ROGANTE

(firma leggibile)

L'anno 2018, addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE per il MINISTERO della DIFESA (UFAULAV), innanzi a me Ufficiale Rogante, non assistito – ai sensi dell'Art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89 - dai Testimoni per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori: (indicare stipulante per l'A.D.)

ROMA – "PALAZZO ESERCITO" – ID 4828 - CC.EE. 169316 (E.F. 2018) – C.U.P. D82F18000270001 – C.I.G. 765545487C.

....., nato a _____, il _____, C.F. _____
 _____ domiciliato per la carica presso l' UFFICIO AUTONOMO
 LAVORI GENIO MILITARE per il MINISTERO della DIFESA

E

per l'altra parte, di seguito denominata l'Appaltatore, Sig. nato a
 il in qualità di Amministratore Unico della con
 sede in Via n. - c.a.p.- Codice
 Fiscale n. come risulta dal certificato della Camera di Commercio I.A.A. di
 in data

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e
 faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico
 –Amministrativa.

P R E M E S S O

- che il Ministero della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio, con lettera
 n. _____ del _____, ha comunicato di aver approvato il progetto
 esecutivo finalizzato all'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ha
 determinato di contrarre in data _____ ed ha delegato l' UFFICIO
 AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE per il MINISTERO della DIFESA
 (UFAULAV) allo svolgimento delle attività relative all'appalto medesimo, mediante
 procedura aperta;
- che a seguito di procedura aperta esperita in ____ (____) fasi presso
 _____, rispettivamente il giorno del mese di
 e il giorno del mese di - anno 2018_ - su proposta

formulata ex art. 33, comma 1 del Codice, veniva deliberata l'aggiudicazione, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del Codice (offerta economicamente più vantaggiosa), con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile a favore dell'Appaltatore con sede in per l'importo a base di gara di € (IN LETTERE) di cui € (IN LETTERE) per oneri di sicurezza, con il ribasso del% (IN LETTERE), come da Verbale di deliberamento n° di Repertorio datato per un importo complessivo di € (IN LETTERE), IVA al 10% (ai sensi dell'art. 16, comma 2, tab. "A", Parte III, n. 127 quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972);

- che si è proceduto all'accertamento di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario del menzionato Appaltatore tramite il sistema di verifica dei requisiti "Authority Virtual Company Passport", ex art. 216 comma 13 del Codice *(fino all'adozione del nuovo sistema previsto dall'art. 81, comma due del Codice)*, inclusa l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- vista la determinazione del Direttore n. in data con la quale è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;
- che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera f) del Codice, hanno concordemente dato atto, con verbale del _____ sottoscritto da entrambi, del permanere delle seguenti condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori:

- completa accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

((VEDERE RIBASSO SE E' INFERIORE AL 10% PER CALCOLO POLIZZA) ←...poi eliminare

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 1 del Codice, nonché in conformità con gli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, di € _____ (_____) rilasciata dalla _____ in data _____.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara (l'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 n. _____ del _____; del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 - vedere gli articoli 93 comma 7 e 103, comma 1, ultima proposizione, del Codice).

(VEDERE RIBASSO SE E' SUPERIORE AL 10% E INFERIORE AL 20% PER CALCOLO POLIZZA, in questo caso "la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%", ex art. 103, comma 1, del Codice) ←...poi eliminare

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del Codice, nonché in conformità con gli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, di € _____ (_____) rilasciata dalla _____ in data _____.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 10%, pari a complessivi punti _____. Pertanto, detta polizza, è pari al _____% del prezzo offerto in sede di gara (l'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 n. _____ del _____; del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della orma UNI ENISO14001; è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 - vedere gli artt. 93 comma 7 e 103, comma 1, ultima proposizione, del Codice).

(VEDERE RIBASSO SE E' SUPERIORE AL 20% PER CALCOLO POLIZZA) ←...poi eliminare

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 1 del Codice, nonché in conformità con gli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, di € _____ (_____) rilasciata dalla _____ in data _____.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% pari a complessivi punti _____.

Pertanto, detta polizza, è pari al _____% del prezzo offerto in sede di gara (l'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 n. _____ del _____; del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano

un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 - vedere gli artt. 93 comma 7 e 103, comma 1, ultima proposizione, del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti e da me Ufficiale Rogante, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito indicate:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di seguito denominato "Codice";
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D. Lgs. n.50/2016 agli articoli 216 e 217, per quanto

- non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 -“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni **(in particolare, dopo le abrogazioni disposte ex d. Lgs. 163/2006 ed ex d.P.R. n. 207 del 2010, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali modifiche ulteriori: gli artt. da 1 a 4 compreso; art. 5, commi 2 e 3; art. 6; art. 8; artt. da 16 a 19 compreso; art. 27; art. 35 e art. 36)** – di seguito denominato “Capitolato Generale” – e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;
 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;
 - Linee guida Anac n. 3, dell'11.10.2017.

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale, è di € _____ (In LETTERE) a seguito del ribasso d'appalto del _____%, comprensivi di € 19.294,00 (Euro diciannovemiladuecentonovantaquattro/00) per oneri di sicurezza non soggetti al predetto ribasso.

Il contratto è stipulato interamente a corpo, secondo le indicazioni dell'art. 3 del Codice.

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

ARTICOLO 4 – Approvazione del contratto e controlli

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Codice.

ARTICOLO 5 – Programma di esecuzione dei lavori, Consegna dei lavori, tempo utile per l'ultimazione delle opere, programma di esecuzione

Il rup e il direttore dei lavori vigilano sulla corretta esecuzione della prestazione

Il direttore dei lavori adotta ordini di servizio scritti cui l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi. L'appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di intervenuta registrazione del decreto

di approvazione del contratto da parte dell'Organo di controllo (Ufficio Centrale del Bilancio).

L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, con congruo preavviso, dal direttore dei lavori per ricevere la consegna dei lavori medesimi che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni 210 (duecentodieci) solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive 30 (trenta) giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Art. 6 Contestazioni – Riserve

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Eccezioni e riserve dell'esecutore

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice al responsabile unico o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

Art. 7 SOSPENSIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 107 del Codice, previa sottoscrizione di apposito verbale di sospensione secondo le modalità ed i contenuti fissati nel comma 1 dell'art. 107. Le esigenze operative connesse ai compiti

d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi degli articoli 107, comma 2 del Codice e 41, comma 1 del Regolamento Difesa.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, è quantificato sulla base dei seguenti criteri: a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Per quanto, qui, non indicato, si applica quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, citato nell'Art. 2 del presente contratto.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107, comma 5 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

Il direttore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, citato nell'art. 2 del presente contratto, adotta il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al responsabile dell'esecuzione.

ARTICOLO 8 – Penalità per ritardato adempimento

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 108 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto ROMA – "PALAZZO ESERCITO" – ID 4828 - CC.EE. 169316 (E.F. 2018) – C.U.P. D82F18000270001 – C.I.G. 765545487C.

dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all' 1‰ dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ex art. 102 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLO 9 – Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria e pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria", presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in questo caso, l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, qualora l'appaltatore sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 103 comma 5 del Codice.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice a presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari a € 1.528.496,53 (unmilione cinquecentoventottomilaquattrocentonovantasei/53).

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice. Nel caso in specie è di € 500.000,00 (cinquecentomila).

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia. Si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, citato nell'art. 2 del presente contratto.

ARTICOLO 11 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del D.P.R. n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.

9-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico", quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

9- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

L'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo

professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte

quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore

o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

9-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di

regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.105, comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 della legge n. 98/2013. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

9-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 , la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;

- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di UFAULAV, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. n.207/2010.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente

segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

9-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 12 – Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio
ROMA – "PALAZZO ESERCITO" – ID 4828 - CC.EE. 169316 (E.F. 2018) – C.U.P. D82F18000270001 – C.I.G.
765545487C.

al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ARTICOLO 13 - Pagamenti

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal Ministero della Difesa – GENIODIFE e dal _____ **(indicare Ente esecutivo competente)** **(o indicare diverso ente pagatore nei casi in cui non paghi Geniodife)** – mediante ordini di pagare e ordinativi secondari di pagamento, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario n. _____, presso la BANCA _____, codice IBAN _____ e codice BIC _____ (in alternativa sul c/c postale n. _____) del creditore. A tal uopo, l'appaltatore deve indicare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale

del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224", dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

- CODICE UNIVOCO UFFICIO: -----intestato a -----

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto, secondo le disposizioni ivi contenute.

La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, costituita e progressivamente svincolata con le modalità indicate dal medesimo art.35, comma 18 del Codice, da presentare alla Direzione Lavori almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari a € 220.000,00 (Euro duecentoventimila/ 00).

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro “a misura” o “a corpo” previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori di cui sopra, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara, come disposto dall'art. 113-bis del Codice dei contratti.

Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento, ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell'appalto di lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativa gerarchica degli organi del Genio Militare, il termine per il pagamento della rata di saldo è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Geniodife e _____ **(indicare Ente esecutivo competente)** **(o indicare diverso ente pagatore nei casi in cui non paghi Geniodife)** restano/resta esonerati/o da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.

Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

ARTICOLO 14– Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo 11, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo

nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 11, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 . All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono riconosciute senza necessità di apposite domande o riserve e sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 15 – Subappalto

(Opzione 1: subappalto richiesto dall'Appaltatore - DGUE)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati dall'art. 105 del Codice.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, devono essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla competente Direzione Esecutiva Periferica per le conseguenti autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, per i lavori di cui all'art.89, comma 11 del Codice stesso (lavori che riguardino strutture, impianti ed opere speciali c.d. S.I.O.S.) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può

superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.105, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nell'atto autorizzativo di ciascun subappalto deve essere specificato quando i pagamenti vengono effettuati direttamente al/ai subappaltatore/i nelle fattispecie di cui ai alle suddette lettere a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del Codice, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

Categorie	Importo (*)	Classifica	Prevalente/ Altra categoria	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Subappaltabile (SI/NO)
OS30 (*)	€ 1.283.616,92	III ^a Bis	Prevalente	SI	30% – Nei limiti di legge
OG1	€ 244.879,61	I ^a	Scorporabile	SI	30% – Nei limiti di legge

(*) include anche le opere relative alla categoria specialistica OS28 (Impianti termici e di condizionamento) di importo non superiore a 150.000,00 € e non superiore al 10% dell'importo dell'appalto, con incidenza complessiva sul totale sul totale del 83,979%.

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art. 105 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m. e i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

Si applica quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, citato nell'art. 2 del presente contratto.

(Opzione 2: subappalto non richiesto dall'Appaltatore)

Il subappalto non è ammesso stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'Appaltatore di specifica istanza.

ARTICOLO 16 – Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

ARTICOLO 17 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione/Collaudo in corso d'opera

Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice, il collaudo finale delle opere verrà eseguito entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n.207/2010.

Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato di collaudo, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(nel caso in cui si emetta il C.R.E.)

Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.102, comma 2 del Codice e dell'art.237 del D.P.R. n.207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il C.R.E. si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine di due anni.

(nel caso in cui si effettui il collaudo in corso d'opera)

Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato nei casi previsti dall'art. 141, comma 7 del Codice e, comunque, ai sensi dell'art.215, comma 4, lett. e) del D.P.R. n.207/2010, ogni qual volta la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità.

ARTICOLO 18 – Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n.207/2010, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 19 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c.

ARTICOLO 20 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 21 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, l'Appaltatore versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di _____, la somma complessiva di € _____.

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa - UFAULAV (indicare l'Ente stipulante), Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 22 – Recupero spese di pubblicità

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relativa ai bandi e agli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato sul Capo XVI, capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero della Difesa - art. 3 recuperi restituzioni e rimborsi vari" - oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN " _____ " la casuale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno successivo all'aggiudicazione ovvero dal ricevimento dell'intimazione di pagamento.

ARTICOLO 23 – Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in _____ Via _____ n° _____, C.A.P. _____.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo pec dell'appaltatore è il seguente

L'indirizzo pec dell'Ente appaltante è il seguente ufulav@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 24 – Recesso unilaterale dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice o di ritardata approvazione del contratto ed effettuazione dei controlli di cui agli articoli 32, comma 12 e 33 del Codice, l'appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.000.000 euro.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 25 – Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali

effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre al rimborso delle spese contrattuali, come sopra specificato, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata sulla base dei suddetti criteri, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore. Per quanto non indicato, si applica, ove non derogato, quanto disciplinato dall'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, citato nell'art. 2 del presente contratto.

ARTICOLO 26 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 27 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ irregolarità/ ritardo
e clausola penale

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 28 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica;
- Relazione calcolo arredi banchina;
- Relazione geotecnica e calcoli strutturali;
- Relazione geotecnica e di calcolo muro di banchina;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato speciale d'appalto (incluso Autorizzazione Soprintendenza e Prescrizioni ;
- Cronoprogramma;
- Piano di manutenzione dell'opera (n.);
- Elaborati grafici (n.);
- Piano per la sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (n. 5).

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE per il MINISTERO della DIFESA (UFAULAV) soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 32 del Codice.

Il Capo Servizio Amministrativo Magg. com. Massimiliano STELLA, stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante _____ previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. _____ pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. ____ e la facciata n. ____ fino a questo punto.

IL CONTRAENTE

(_____)

IL RAPPRESENTANTE

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

(_____)

L'UFFICIALE ROGANTE

(_____)
